

Art. 35  
*(Dottorati di ricerca)*

1. Il Politecnico offre la formazione in dottorati di ricerca con finalità e ambiti di applicazione, linee guida e normativa definiti, anche sul piano dell'internazionalizzazione, dal Decreto Ministeriale del 21 febbraio 2024, n. 470.
2. Ai sensi dell'art. 8, comma 2, del DM 470/2024, le borse di studio di dottorato, finanziabili anche con il concorso di più fonti, hanno durata complessiva di almeno tre anni e sono rinnovate annualmente, previa verifica positiva del completamento del programma di attività previsto per ciascun anno e del mantenimento dei requisiti per la fruizione delle stesse e subordinatamente all'ammissione dei dottorandi all'anno successivo da parte del Collegio di dottorato.
3. A tal fine i dottorandi dovranno presentare al Collegio di dottorato, entro il 30 settembre di ciascun anno, apposita istanza di prosecuzione del corso.  
Entro il 31 ottobre di ogni anno i Collegi valutano l'attività dei dottorandi al fine di consentirne l'ammissione all'anno successivo, evidenziando i progressi dell'attività svolta.
4. I dottorandi dovranno effettuare l'iscrizione all'anno successivo entro il 30 novembre di ogni anno.
5. Ogni studente di dottorato è tenuto a rendicontare annualmente l'attività svolta per garantire la prosecuzione del dottorato.
6. Ai sensi dell'art. 11, comma 1, del DM 470/2024, il collegio del dottorato può autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite che consentono di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del dottorato, previa valutazione della compatibilità delle medesime attività con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del corso di dottorato. I regolamenti possono stabilire un limite massimo al reddito del dottorando, compatibile con la borsa di studio e, in ogni caso, non superiore all'importo della borsa medesima.
7. Fermo restando il limite massimo previsto dell'art. 11, comma 1, del DM 470/2024, compete al Collegio di dottorato autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite verificandone la compatibilità con il proficuo svolgimento delle attività formative (didattiche e di ricerca) relative al corso. A tal fine il dottorando, entro 30 giorni dalla ricezione della proposta di svolgere l'attività retribuita, inoltra una specifica istanza di autorizzazione indirizzata al Collegio di dottorato corredata di tutta la documentazione utile alla valutazione della sua richiesta. Il Collegio del dottorato, entro 30 giorni dalla richiesta, fornisce la risposta (positiva o negativa).
8. Resta fermo che per i dottorandi con borsa le attività retribuite devono essere limitate a quelle comunque riferibili all'acquisizione di competenze relative all'ambito formativo del dottorato. Non è consentito il cumulo della borsa di dottorato con altre borse a qualunque titolo conferite, tranne quelle concesse da Istituzioni nazionali ed estere utili a integrare con soggiorni all'estero l'attività del dottorando.
9. Ai sensi dell'art. 11, comma 8 del DM 470/2024, nel Collegio del dottorato si prevede una rappresentanza di almeno due dottorandi, che partecipano alle sedute del Consiglio con potere di voto, nominati dalla Consulta degli studenti dell'Istituzione o unitariamente dalle Consulte degli

studenti afferenti in forma associata al dottorato di ricerca, ovvero da organismi analoghi, per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi, entro il 31 ottobre di ciascun anno.

10. Ai sensi dell'art. 7, comma 8, del DM 470/2024, una proroga della durata del corso di dottorato per un periodo non superiore a dodici mesi può essere decisa dal Collegio del dottorato per motivate esigenze scientifiche, assicurando in tal caso la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con fondi a carico del bilancio dell'Istituzione.

11. Al fine di ottenere la proroga del dottorato, i dottorandi devono presentare, almeno 6 mesi prima della scadenza del dottorato, una specifica richiesta al Collegio di dottorato, indicando le esigenze scientifiche che richiedono una proroga del dottorato stesso. Il Collegio di dottorato è tenuto a dare la risposta (negativa o positiva) all'istanza entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della stessa.

12. Ai sensi dell'art. 7, comma 12, del DM 470/2024, la discussione della tesi di dottorato si svolge pubblicamente innanzi a una commissione nominata, nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere. In ogni caso, la commissione è composta per almeno due terzi da soggetti afferenti a Istituzioni italiane o straniere, non appartenenti all'Istituzione che eroga il corso, provenienti da Istituzioni AFAM.

13. Le Commissioni giudicatrici per il conferimento del titolo di dottore di ricerca, previste nell'art. 7, comma 12, del DM 470/2024, sono nominate con decreto del Direttore dell'Istituzione e sono composte da tre membri scelti tra i docenti appartenenti ai settori artistico-disciplinari attinenti al Dottorato nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere.

14. La Commissione è composta per almeno due terzi da soggetti non appartenenti alla sede amministrativa del corso e per non più di un terzo da componenti appartenenti ai soggetti partecipanti al dottorato ai sensi del decreto 470/2024. In ogni caso la Commissione è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza dalle Istituzioni AFAM.

15. Nel caso di tesi che attengono a materie specifiche, la Commissione può essere integrata da non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito di Enti e di strutture pubbliche e private di ricerca.

16. I membri della Commissione esaminatrice sono scelti dal Consiglio Accademico tra una rosa di almeno sei nominativi indicata dal Collegio di dottorato che provvederà a designare tre supplenti e gli eventuali esperti.

17. Lo stesso docente non può essere componente effettivo della Commissione esaminatrice per due cicli consecutivi. In caso di dimissioni, adeguatamente motivate, di uno o più componenti della Commissione, si procederà utilizzando i membri supplenti già inseriti nello stesso decreto di costituzione.